CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n. 4 del 10 dicembre 2021

Riunione del 9 Dicembre 2021

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Giuseppe Bianco
Componente: Avv. Luisella Savoldi

CSA 4.21.22 - Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Casoria avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 7 del 2/12/2021

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti ed il video relativo alla gara;
- sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2021, il sodalizio reclamante, in persona del suo Presidente, signor Eduardo Guido il quale, dopo aver preliminarmente rinunciato all'ulteriore attività istruttoria richiesta in reclamo, onde ottenere una celere decisione della Corte, si riportava al contenuto dell'atto di impugnazione;
- vista l'impugnazione proposta con cui si chiede la riduzione della sanzione comminata in quanto il fatto contestato del "calcio all'avversario", a dire del sodalizio, era stato solo "frutto di una errata percezione dell'arbitro";
- acquisita, anche, la dichiarazione prodotta dall'atleta Losco;
- visionati attentamente i documenti acquisiti ed allegati e segnatamente il referto di gara, il comunicato ufficiale nonché il filmato relativo all'episodio che ha condotto alla sanzione da parte dell'arbitro;
- considerato che il rapporto del primo arbitro della gara, pur costituendo fonte primaria di

prova, deve essere valutato in correlazione ad altri eventuali elementi di prova;

- ritenuto che, dalla disamina del video dell'azione, non sembra ravvisarsi l'atto di colpire l'avversario con un calcio, da parte dell'atleta Losco, ma sicuramente il comportamento disciplinarmente rilevante di quest'ultimo non certo mirato a dividere i giocatori coinvolti nell'alterco;

- che, alla luce di quanto sopra detto, seppure rimanga da stigmatizzare il comportamento tenuto dal Losco, non si ravvisano elementi di grave antisportività da ritenere lo stesso meritevole della squalifica di due giornate apparendo già congrua la sanzione della squalifica sul campo e della ulteriore giornata di squalifica, a fronte, come detto, di un comportamento sicuramente antisportivo, ma non culminato in un calcio sferrato in modo volontario ad un avversario

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone di ridurre ad una giornata di squalifica la sanzione inflitta all'atleta Losco Fabio della società ASD Casoria.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 10 dicembre 2021